

di un reggente. Non suggerirebbe però la contemporanea riforma dello Statuto.

Il Presidente si dichiara pronto a non collegare il provvedimento della nomina del reggente con una parziale modifica dell'art. 7 dello Statuto ed è quindi disposto a rinunciare a questa seconda iniziativa.

I Consiglieri De Marchi e Erasfi chiedono chiarimenti sulla gerarchia dei gradi direttivi e sul funzionamento della vigilanza governativa, prospettando per la questione che sorge dalle norme di legge, secondo le quali il Direttore generale è membro di diritto del Consiglio con voto deliberativo.

Come potrà configurarsi la posizione del Direttore generale reggente nel quadro di queste norme?

Il Consigliere Bardanzelli non ritiene che possa prendersi una determinazione tranquillizzante: con la nomina di un Direttore generale reggente si crea un istituto che non è previsto nella legge. A suo avviso conviene prospettare